

Parti

Ricorrente: Olivier Martinez, Robert Martinez

Convenuta: Société MGN Limited

Questione pregiudiziale

«Se gli artt. 2 e 5, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che riconoscono la competenza del giudice di uno Stato membro a decidere di un'azione per violazione dei diritti della personalità conseguente alla pubblicazione di informazioni e/o fotografie su un sito Internet edito in un altro Stato membro da una società stabilita in detto secondo Stato (oppure in un terzo Stato membro, comunque mai nel primo):

- alla mera condizione che tale sito Internet possa essere consultato a partire dal primo Stato, oppure
- solamente qualora tra l'evento che arreca danno e il territorio del primo Stato sussista un collegamento sufficiente, sostanziale o significativo e, in questa seconda ipotesi, se il collegamento possa derivare:
 - dalla quantità di connessioni alla pagina controversa provenienti dal primo Stato membro, in valore assoluto o relativo al numero totale di connessioni alla pagina;
 - dalla residenza o dalla nazionalità della persona che lamenta la violazione dei propri diritti della personalità o, più in generale, dalla residenza o dalla nazionalità delle persone interessate;
 - dalla lingua in cui è diffusa l'informazione controversa o da qualunque altro elemento idoneo a dimostrare la volontà dell'editore del sito di rivolgersi specificamente al pubblico del primo Stato;
 - dal luogo in cui sono avvenuti i fatti lamentati e/o dove sono state effettuate le riprese fotografiche eventualmente pubblicate in linea;
 - da altri criteri».

⁽¹⁾ GU 2001, L 12, pag. 1.

Ricorso proposto il 27 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-294/09)

(2009/C 220/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun, A.-A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/43/CE⁽¹⁾ relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva del Consiglio 84/253/CEE, o, ad ogni modo, non avendole comunicate alla Commissione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di predetta direttiva;
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il periodo entro il quale doveva essere attuata la direttiva è scaduto il 29 giugno 2008.

⁽¹⁾ GU L 157, pag. 87.

Ordinanza del presidente della Corte 26 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-213/08)⁽¹⁾

(2009/C 220/58)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 197 del 2.8.2008.

Ordinanza del presidente della Corte 14 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-435/08)⁽¹⁾

(2009/C 220/59)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 301 del 22.11.2008.